



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sullo schema di decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, di riparto del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza", per gli anni 2024-2026.

Rep. atti n. 133/CU del 7 novembre 2024

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 7 novembre 2024:

VISTO l'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e, in particolare, l'articolo 105-bis, recante "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza" il quale prevede che, per l'anno 2020, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, è incrementato di 3 milioni di euro, al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024 -2026" e, in particolare, l'art. 1, comma 187, il quale prevede, al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi del citato articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, l'incremento del Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, e, altresì, prevede che le risorse siano ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

VISTA la nota del 1° ottobre 2024, acquisita con prot. DAR n. 15469, con la quale il Dipartimento per le pari opportunità ha trasmesso, ai fini del perfezionamento dell'intesa da parte di questa Conferenza, lo schema di decreto di riparto del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza" per gli anni 2024-2026;

VISTA la nota DAR prot. n. 15559 del 2 ottobre 2024, con la quale detta documentazione è stata trasmessa all'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, al



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché alle regioni, alle Province autonome e agli enti locali;

VISTA la nota del 9 ottobre 2024, acquisita con prot. DAR n. 15913 e diramata in pari data con nota prot. DAR n. 15915, con la quale l'ANCI ha trasmesso un documento nel quale sono evidenziate alcune raccomandazioni;

VISTA la nota prot. DAR n. 15940 del 9 ottobre 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha convocato una riunione tecnica per il 10 ottobre 2024;

TENUTO CONTO che, nel corso della suddetta riunione, si è svolto un ampio confronto su alcune osservazioni e richieste di modifica delle regioni e dell'ANCI;

VISTA la nota del 14 ottobre 2024, acquisita con prot. DAR n. 16151 e diramata in pari data con nota prot. DAR n. 16152, con la quale il Dipartimento per le pari opportunità ha trasmesso un nuovo testo del provvedimento, che tiene conto delle anzidette richieste delle regioni e degli enti locali;

VISTA la comunicazione del 15 ottobre 2024, acquisita con prot. DAR n. 16222, con la quale il Coordinamento della Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato l'assenso tecnico;

VISTA la comunicazione del 15 ottobre 2024, acquisita, in pari data, con prot. DAR n. 16224 e diramata nella medesima data, con nota prot. DAR n. 16226, con la quale l'ANCI, nell'esprimere l'assenso tecnico sul testo, ha riportato, in riepilogo, le proprie raccomandazioni;

VISTA la nota del 30 ottobre 2024, acquisita con prot. DAR n. 17179, con la quale il Dipartimento per le pari opportunità nel comunicare l'assenso tecnico delle amministrazioni interessate, ha trasmesso la nota con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e finanze, previo parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha rappresentato che non vi sono osservazioni da formulare ai fini dell'ulteriore corso del provvedimento in argomento;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 7 novembre 2024 di questa Conferenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso l'intesa con la richiesta di impegno al Governo, a decorrere dal prossimo anno, a rivedere gli attuali criteri di riparto, anche inserendo ulteriori indicatori, previo confronto da attuarsi attraverso l'istituzione di uno specifico Tavolo tecnico Dipartimento, regioni ed enti locali, come da documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 1);

CONSIDERATO che il rappresentante del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità ha riferito di non poter prendere un impegno in tal senso ma di potersi impegnare a continuare ad ascoltare le regioni;

CONSIDERATO che il Presidente di questa Conferenza, a seguito del dibattito in merito alla richiesta delle regioni e delle province autonome, ha suggerito di modificare la suddetta richiesta



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

sostituendo le parole: “a rivedere gli”, riferite agli attuali criteri di riparto, con le seguenti: “a valutare la revisione degli”, e che il suggerimento è stato accolto;

CONSIDERATO, altresì, che l’ANCI ha espresso l’intesa con le raccomandazioni contenute nel documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 2), e che l’UPI ha espresso avviso favorevole all’intesa;

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell’ANCI e dell’UPI;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sullo schema di decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, di riparto del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, per gli anni 2024-2026.

Il Segretario
Cons. Paola D’Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/126/CU08/C8



7/11/2024

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO PER LA
FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ, DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DI RIPARTO DEL "FONDO PER IL
REDDITO DI LIBERTÀ PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA", PER GLI
ANNI 2024-2026**

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 213

Punto 8) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa con la richiesta di impegno al Governo, a decorrere dal prossimo anno, a rivedere gli attuali criteri di riparto, anche inserendo ulteriori indicatori, previo confronto da attuarsi attraverso l'istituzione di uno specifico Tavolo tecnico Dipartimento, Regioni ed Enti locali.

Roma, 7 novembre 2024

7/11/2024



CONFERENZA UNIFICATA

7 novembre 2024

Punto 8) all'o.d.g.:

INTESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 187, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213, SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DI RIPARTO DEL "FONDO PER IL REDDITO DI LIBERTÀ PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA", PER GLI ANNI 2024-2026

La bozza di decreto circa i criteri di accesso al Reddito di Libertà per i fondi relativi al 2024-26 che ammontano a 10 milioni annui per il triennio, prevede il sostegno alle donne vittime di violenza con un importo mensile pari a € 500,00 fino a 12 mesi.

Le domande giacenti, cioè già presentate all'INPS nel 2023 e 2024 e non accolte per incapienza, dovranno essere ripresentate entro 45 gg dall'avvenuta registrazione del decreto da parte degli Organi di controllo per confermare i requisiti e saranno evase secondo l'ordine cronologico dell'istanza primaria già presentata. Cioè mantengono così il posto in graduatoria cristallizzato. Nel caso in cui le domande giacenti non vengano ripresentate entro 45 giorni, le stesse non saranno più prese in considerazione.

Si evidenziano le seguenti raccomandazioni

Raccomandazioni

1. **Assegnazione di un codice univoco da parte di INPS alla registrazione delle domande da parte del Comune - Appare assolutamente necessario nella messa a regime delle nuove modalità di presentazione delle domande da parte delle donne vittime di violenza della erogazione alle stesse di un codice univoco all'atto della presentazione della domanda. Tale codice riferito anche alla data di presentazione della domanda fa fede nel momento in cui si perfezionerà la trasmissione a seguito delle eventuali verifiche di competenza.**

- A
2. Atteso che non è prevista alcuna campagna di comunicazione rivolta alle donne beneficiarie, considerato che INPS è in possesso finanche del numero di cellulare telefonico delle donne che hanno presentato domanda nonché in possesso dei numeri di riferimento dei soggetti erogatori dei servizi antiviolenza, si ritiene che Inps dovrebbe contattare direttamente la donna titolare della domanda già per informarla della necessità di ripresentare la stessa nei termini di 45 giorni, salvo la decadenza della sua posizione in graduatoria acquisita. In tale contesto sarà necessario inoltre informare in modo specifico anche gli operatori comunali responsabili della corretta trasmissione della domanda entro i 45 giorni indicati dal decreto.
 3. In caso di impossibilità da parte di INPS di procedere direttamente su quanto descritto al punto 1 si ritiene indispensabile la trasmissione da parte di INPS ad ogni Comune dell'elenco delle domande non accolte complete dei nominativi e dei riferimenti telefonici utili per avvisare le titolari delle procedure e delle scadenze da ottemperare;
 4. Al fine di avere la massima trasparenza ed efficacia delle specifiche contenute nel decreto è assolutamente necessario modificare la previsione dei 45 giorni quali scadenza non dalla registrazione degli organi di controllo ma dalla pubblicazione del Decreto sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità.
 5. All'art. 2 della Bozza di Decreto, circa il riparto alle regioni delle risorse finanziarie sarebbe opportuno definire meglio che si tratta di un "massimale" delle risorse indicato in una tabella di riparto su base regionale in base alla popolazione femminile residente. Tale specifica, non solo lessicale, permetterebbe inoltre di introdurre un istituto di "salvaguardia" attraverso la previsione di una "quota nazionale" ovvero la possibilità da parte di INPS di utilizzare direttamente i residui di ciascuna voce regionale a favore delle domande presentate in ordine di priorità cronologica indipendentemente dalla scala regionale di riferimento.
 6. All'art.4 laddove si fa riferimento alla trasmissione dei dati statistici da parte di INPS si richiede la seguente integrazione: L'INPS fornisce, con cadenza almeno trimestrale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità e al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato, i dati statistici sulle domande presentate e sulle prestazioni erogate, suddivisi per regioni, ed ogni altra informazione utile ai fini del monitoraggio della misura. **Gli stessi dati statistici sono oggetto di apposito confronto almeno annuale in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni ed Autonomie locali.**
 7. All'art. 4 comma 2 viene indicato che "Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 7, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande." Si richiede di specificare tale previsione per **evitare la trasmissione improduttiva di domande da parte dei Comuni creando inutili aspettative alle donne vittime di violenza.**

Modifica al Modello di domanda del Reddito di Libertà dell'INPS

Atteso che i tempi tecnici per la consegna del *Permesso di soggiorno* arrivano anche a 2 anni di attesa, si richiede la modifica del modello di domanda del reddito di libertà



nella parte di inserimento **n.ro e tipo permesso di soggiorno**, si richiede di aggiungere la tipologia **“cedolino”** ovvero la ricevuta rilasciata dalla questura.



